

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

23.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi e sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	179
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
Conferimento di posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);	
REALE GIUSEPPE ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970);	
MANCINI ANTONIO: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389) . . .	179
PRESIDENTE . . . . .	179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196
BELCI . . . . .	189
CANESTRARI, <i>Relatore</i> . . . . .	180, 185, 188, 189, 191, 194, 195
CAPRARA . . . . .	196
CEBRELLI . . . . .	180, 182, 184, 187, 188, 192, 193, 194
DI NARDO RAFFAELE : . . . . .	196
GUGLIELMINO . . . . .	189
MANCINI ANTONIO . . . . .	182, 184, 196
RUSSO FERDINANDO . . . . .	191, 192
TRIPODI GIROLAMO . . . . .	185, 187, 188, 195
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	182, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195

La seduta comincia alle 12,20.

CEBRELLI, *Segretario f.f.* Legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

## Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo gli onorevoli Bianchi Gerardo e Macchiavelli.

Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno nella seduta odierna i deputati Amodio, Damico e Lauricella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mancini Vincenzo, Caprara e Di Nardo Raffaele.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644), e delle proposte di legge Reale Giuseppe ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970); Mancini Antonio: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (1389).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Conferimento di posti in or-

ganico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Reale Giuseppe ed altri: « Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni »; Mancini Antonio: « Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ».

Il Comitato ristretto in numerose sedute, l'ultima delle quali si è svolta questa mattina con l'intervento del Sottosegretario Volpe, ha elaborato un testo sul quale è stato raggiunto un accordo di massima.

Lo stato di agitazione proclamato dalle categorie del settore, ci induce ad approvare sollecitamente il provvedimento al nostro esame, provvedimento che, nella sua nuova formulazione, dovrà comunque prima della nostra approvazione definitiva, essere sottoposto al parere della I e della V Commissione.

L'onorevole Canestrari ha facoltà di illustrare il testo proposto dal Comitato ristretto.

CANESTRARI, *Relatore*. Posso affermare che il Comitato ristretto ha svolto un ottimo lavoro. Abbiamo attentamente preso in considerazione tutti gli emendamenti presentati, abbiamo ascoltato tutte le organizzazioni sindacali, abbiamo tenuto conto del parere del Governo. Purtroppo non abbiamo raggiunto un pieno accordo su alcuni emendamenti, comunque mi riservo di esprimermi su questi ultimi in sede di esame dei singoli articoli.

Concludo formulando l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo proposto dal Comitato ristretto, già distribuito.

CEBRELLI. Cercherò di essere il più breve possibile, ma mi sia consentito di soffermarmi sugli orientamenti che si sono maturati nel corso di queste settimane in Commissione e nel Comitato ristretto in ordine al provvedimento in discussione.

Il nostro giudizio non può non partire dalla considerazione che il provvedimento stesso si è reso necessario in seguito ad una situazione particolare nella quale veniva a trovarsi l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. In altri termini quest'ultima, come già abbiamo denunciato in altre occasioni, ha portato innanzi per tutti questi

anni una linea di conduzione antiquata ed una politica che finora non ha saputo adeguare le strutture ai bisogni attuali dell'azienda e del paese. Si sono aggiunti a questa situazione, come è ormai unanimemente riconosciuto, gli inconvenienti dell'esodo che hanno determinato, come disse anche il Ministro in Commissione, una situazione di profonda crisi.

In questa situazione una sanatoria non era, né è oggi, facile, tanto più che si è costretti ad operare con un provvedimento che è parziale in quanto non si inserisce in un quadro organico generale, come del resto abbiamo già denunciato. Un esempio: noi discutiamo il progetto di assunzione di nuovo personale prima della discussione e decisione sull'orario di lavoro e sugli organici. Ci accingiamo cioè ad assumere del personale prima di avere definito la situazione più generale, che riguarda gli organici e l'orario di lavoro. Vi è in ciò una contraddizione nei termini, prima che nei fatti. Siamo in una situazione nella quale sono presenti più fattori, più spinte, più esigenze; fattori, spinte ed esigenze che tutti ben conosciamo: basti ricordare i discorsi che sono stati fatti in Commissione e nel Comitato ristretto, basti ricordare gli incontri che noi stessi ed il Presidente abbiamo avuto con le organizzazioni sindacali, e le varie posizioni delle stesse organizzazioni sindacali. L'esempio lo dà il grosso problema degli straordinari che ha occupato in ripetute e lunghe sedute il Comitato ristretto e che in fondo ci ha condotti ad un provvedimento che ci soddisfa solo in parte. Il problema degli straordinari, al quale nessuno può restare insensibile, ha la sua origine nel modo in cui questa Amministrazione ha vissuto ed è stata diretta, nel modo in cui si è data una linea di sviluppo e di azione anche in riferimento all'utente, al cittadino.

Il provvedimento che stiamo discutendo si è formato sotto la spinta di fatti concreti, ed è il risultato di una lotta lunga, importante, che ha impegnato non solo i diretti interessati, ma tutto il Paese; tuttora la situazione non è normale, il settore è in agitazione e si annunciano altre battaglie. A questo proposito, sarebbe opportuno conoscere l'opinione del Governo sulla situazione, e sapere quale risposta esso intenda dare a queste rivendicazioni.

In fondo si tratta di un provvedimento adottato con l'acqua alla gola, data la particolare situazione politica; esso è stato infatti varato a cavallo della crisi del primo governo Rumor, ed è comprensibile che il

Ministero avesse fretta, essendo ormai la crisi nell'aria.

La domanda che non possiamo non porci è con quale volontà, con quale consapevolezza e soprattutto con quale conoscenza è stato elaborato questo provvedimento. Abbiamo chiesto, in sede di Comitato ristretto, una serie di dati che però non abbiamo avuto. Diciamo subito che se non ci vengono forniti i dati che abbiamo chiesto, tutti i provvedimenti che potremo adottare saranno fatti a lume di naso.

Il provvedimento ci ha impegnato molto e, mi perdoni l'onorevole Sottosegretario, esso è anche servito a mettere in luce il rapporto tra potere esecutivo e Parlamento, perché, ad esperienza compiuta, non possiamo non rilevare che è stato negativo il fatto che il Governo si sia presentato solo all'ultima seduta del Comitato ristretto e non all'inizio dei suoi lavori, come almeno dalla Presidenza e da parte nostra era stato richiesto.

Dobbiamo ancora ritenere che esista una volontà di mantenere vivo un proficuo rapporto dialettico tra Governo e Parlamento? Ci auguriamo almeno che l'esperienza fatta in questa occasione ci serva per comprendere che, al fine di risolvere problemi concreti, al di là ed al di sopra dei giochi politici, questo tipico rapporto deve mutare, deve essere diverso.

Comunque, ci troviamo di fronte ad una legge che è mutata rispetto al suo testo originario, sia per le modifiche apportate dal Comitato ristretto, sia per la posizione assunta anche da altre Commissioni. Un miglioramento, rispetto al testo originario, è rappresentato dal fatto di aver determinato come asse del provvedimento l'assunzione degli idonei e la definizione di futuri concorsi, perché questo, secondo noi, ha fatto maturare tutta la questione degli straordinari facendocela toccare con mano, e costringendoci a dire che si tratta di una questione da risolvere. Purtroppo però esistono ancora delle difficoltà di conoscenza e di elaborazione che il Ministero non è in grado di superare; ma almeno il problema è stato messo a fuoco.

Il provvedimento al nostro esame ha il merito di aver sollecitato certi principi, anche se poi essi non hanno trovato nel provvedimento stesso piena soddisfazione, perché esso ha in sé ancora alcune linee confuse, e soprattutto di compromesso.

A questo punto desidero porre alcune domande, ed in primo luogo mi farebbe piacere sapere perché le date vengono spostate al 1972-73, quando tutti sappiamo che in base

all'accordo tra sindacati e Governo le assunzioni di 22 mila unità avrebbero dovuto aver luogo entro il 1969. Capisco che, dato quanto è accaduto da giugno ad oggi, questo accordo non poteva realizzarsi entro il 1969, però credo sarebbe sufficiente un rinvio di 6 mesi, cioè rendere esecutivo il provvedimento entro sei mesi dalla pubblicazione della legge. Una risposta al mio quesito c'è, però non è affatto chiara: mi si potrebbe rispondere che al 1972-73 sarà possibile assumere tutti gli idonei, senza operare discriminazioni tra di essi. Ma tutto questo non si poteva fare in un tempo più breve, o è proprio necessario rinviare tutto al 1973?

E poi rimangono per ora insolte le questioni delle mansioni, degli straordinari, delle qualificazioni, proprio perché, come prima dicevo, si tratta di un provvedimento parziale. Si tratta anche di un provvedimento compromissorio perché, per quanto riguarda ad esempio i sostituti postini, in un primo tempo si era pensato di assumerli tutti, poi si è ripiegato sull'80 per cento, per lasciare in piedi il principio — giusto principio — del concorso, cui tutti i cittadini italiani hanno diritto. Ma questo 80 per cento da che cosa deriva? Dalla volontà politica di tener fede ai principi, oppure da una particolare esigenza dell'Azienda? A queste domande noi vogliamo una risposta, altrimenti mi vedo costretto a ribadire il concetto che si tratta di un provvedimento preso a lume di naso.

Ad un certo punto del nuovo testo si parla della residenza obbligatoria di 5 anni. Qui emerge una questione umana: perché dobbiamo condannare un individuo a vivere 5 anni in una certa residenza che poi diviene artificiale ai fini della sistemazione di tutta la situazione e soprattutto quando nulla diciamo, neppure verbalmente finora — speriamo che ora si dica in discussione —, circa il fatto che i concorsi e le sistemazioni personali debbono da ora in poi avvenire sulla base del decentramento, sulla base cioè di concorsi regionali, senza la quale base non si risolve il problema umano del personale? Con questo provvedimento che tampona la situazione, ma non la risolve perché non si risolvono definitivamente i problemi che abbiamo di fronte, rischiamo di creare delle condizioni che si potranno rivelare in futuro ancor più precarie, difficili e complesse. Noi pensiamo che sia venuto il momento in cui è necessario, assolutamente necessario, cominciare a costruire una nuova linea ai fini di una nuova politica del settore, di una nuova struttura ed anche di una nuova conduzione, perché quan-

do sentiamo parlare, anche per quanto riguarda l'azienda delle poste, di pareggio di azienda, parliamo di un concetto, di una linea politica, di un modo di condurre l'azienda di servizio pubblico tutto particolare e che da parte nostra non può trovare nessun accoglimento. Molti altri problemi abbiamo di fronte, problemi che chiedono nuove riflessioni, chiedono cioè una nuova linea politica ai fini del servizio e quindi a favore dell'utente.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si dovrebbe sopprimere la parola « pareggio », secondo lei, onorevole Cebrelli ! ma anche nei *colcos* oggi si comincia a parlare di pareggio !

CEBRELLI. È il concetto che non va ! Si imponga un concetto nuovo e la volontà per la soluzione dei problemi che abbiamo di fronte ! Vedremo come si svilupperà la situazione questa mattina e, nella prossima occasione, il nostro gruppo — che non vuole porsi in un atteggiamento pregiudiziale nei confronti del provvedimento — assumerà la propria posizione.

Il Gruppo comunista ha cercato, mi pare, di dare un contributo serio e responsabile alle esigenze del personale e del servizio; intendiamo mantenere questa linea e questa posizione e ci auguriamo che i colleghi della Commissione ci forniscano le condizioni per poterle mantenere.

MANCINI ANTONIO. In precedenza ho avuto occasione di esternare la mia preoccupazione perché la discussione generale non era stata fatta e perché a mio avviso questo modo di procedere poteva portarci a ritardare i tempi più che ad accelerarli. Oggi il provvedimento ha fatto molto cammino, ma mi sia consentito di esprimere spregiudicatamente il mio parere: non si è attuato un processo di affinamento, ma di incrostazioni successive di altri problemi conglobati nel disegno di legge. Apprezzo il lavoro svolto dal relatore e dal Comitato ristretto ed esprimo il mio compiacimento per le loro fatiche, ma sono questioni queste che, se portate alle lunghe, da provvedimenti di carattere contingente si trasformano in questioni di carattere generale ed autorizzano l'onorevole Cebrelli a muovere tutte le critiche che ha mosso perché non si vede un filo organico. Non si può fare un tamponamento urgente di una ferita della quale sono vittime due grosse amministrazioni dello Stato, rinviando a miglior tempo l'esame più approfondito della siste-

mazione del personale di dette aziende, perché nel momento attuale lo sviluppo assunto dalla questione rende necessario un esame più vasto ed io ritengo che nei nostri lavori, oltre a tenere presente i diversi testi del disegno di legge, dovremmo tenere conto dell'*iter* procedurale dinanzi alle Commissioni, in particolare dinanzi alla I Commissione affari costituzionali, il cui parere è vincolante, per cui se non lo recepiamo nei nostri lavori facciamo un dialogo fra sordi, perché non avremo portato innanzi il provvedimento.

In definitiva si tratta di autorizzare il Ministro delle poste ad assumere un quantitativo tale di personale da completare gli organici. E questi ultimi dovrebbero essere una cosa sacra ed inviolabile per il Parlamento; dovremmo fare un esame approssimato della rispondenza degli organici per vedere se questa autorizzazione risponda anche agli interessi dell'azienda oltre che a quelli umani. Il numero di persone che deve lavorare nell'azienda è in relazione al livello del traffico ed alle modalità dello svolgimento del traffico stesso, e non è vero che ogni qual volta il traffico si accresce occorre aumentare il numero del personale; è vero l'inverso, perché molto dipende dal possibile rendimento del personale che è connesso al livello tecnico dell'azienda nel ciclo di lavoro. Se alcuni servizi potessero essere meccanizzati il rapporto fra quantità di lavoro e numero di persone occupate sarebbe turbato. Nell'ambito delle poste e delle telecomunicazioni vi sono fatti nuovi tali da fare prevedere che il rapporto fra le persone fisiche addette ai servizi e la quantità degli stessi possa essere variata ? Non credo, perché dobbiamo lamentare insieme che non sono ancora stati varati provvedimenti relativi ad una struttura automatica tale da ridurre i termini del rapporto. Però ritengo che non si possa asserire la stessa cosa per l'Azienda dei telefoni di Stato se è vero, come abbiamo appreso dai numerosi interventi dei Ministri interessati, che sono stati fatti grandi passi avanti sulla strada della tecnologia, per cui il lavoro che prima veniva svolto dagli operatori ed operatrici manuali ora è stato in parte trasformato in traffico automatico e semiautomatico.

Quindi, prima di esprimere il mio parere sulle nuove assunzioni di personale nell'Azienda dei telefoni di Stato, la coscienza mi impone di chiedere se è stata compiuta un'analisi del traffico, discriminando quello automatico da quello semiautomatico e da quello manuale, se è stato oppure no tracciato un diagramma dell'andamento dei

traffici. Se il suddetto diagramma non è stato tracciato, ci dobbiamo muovere con una certa prudenza nel prendere le nostre decisioni (a meno che il rappresentante del Governo non ci possa tranquillizzare), tanto più che spesso abbiamo sentito dolersi autorevoli membri di questa Commissione del fatto che l'organizzazione del servizio, e la ripartizione dello stesso attribuito alle aziende di Stato e alle aziende private (private per modo di dire), sono radicalmente cambiate in questi ultimi tempi, per cui credo praticamente impossibile avere dei dati precisi circa il numero di personale necessario all'Azienda dei telefoni.

A prescindere da questa considerazione che ho dovuto esprimere in via generale, riservandomi di tornare eventualmente poi sui vari articoli, ho notato che si tende a dimenticare un congegno che sta ad indicare l'inizio di una nuova politica nel campo delle aziende postali e telefoniche: il principio generale dell'incentivazione, compreso in quello stralcio di riforma che probabilmente, se fosse attuata, rivelerebbe anche qualche altro lato positivo. Mi riferisco alla prevista cointeressenza del personale allo sviluppo dei servizi, intesa nel senso che mentre si deve tendere a ridurre le prestazioni per i servizi più faticosi, il risparmio così ottenuto, attraverso cioè una politica di investimenti e di qualificazione del lavoro per i dipendenti delle due amministrazioni, deve essere in parte devoluto al personale, ed in parte servire per nuovi investimenti al fine di incentivare ulteriormente il processo tecnologico.

In pratica, se rispetto alle spese ipotizzabili si riuscisse a risparmiare 10 miliardi all'anno, 5 dovrebbero andare al personale, e gli altri essere impiegati alla creazione di nuovi strumenti automatici al servizio del personale stesso, in modo da moltiplicarne l'efficienza e da ridurre la fatica, in un processo di miglioramento che io ritengo si debba condividere ed elogiare da ogni punto di vista.

Se noi ora cerchiamo di sviluppare i grafici del personale in perfetta sintonia con lo sviluppo di quelli del traffico, il divario su cui si basava l'incentivazione si riduce in pratica a zero e tutto il congegno viene a cadere, cosa che io ritengo sia assolutamente da evitare.

Fatta questa premessa, e dichiarata la mia ferma opposizione ad ogni congegno per cui il numero del personale cresca automaticamente con il crescere del traffico (specialmente quando l'accrescimento del traffico è fronteggiabile tutto o in parte con una migliore organizzazione tecnologica dell'Azienda), esami-

nando in particolare la situazione, certo non si può negare che il personale comunque serve, nell'Azienda postale forse nella stessa misura prevista dagli organici, mentre per quella telefonica il calcolo deve essere rifatto tenendo conto del diagramma del traffico attuale e di quello ipotizzabile per il futuro.

È chiaro che quando l'Amministrazione dello Stato è priva di personale deve indire pubblici concorsi, mediante i quali tutti i cittadini, in base al dettato costituzionale, abbiano eguale possibilità di ottenere l'impiego statale. In questo caso però è chiaro che una serie di pubblici concorsi sarebbe estremamente pericolosa per il numero straordinario di partecipanti e per l'enorme mole di spese private e pubbliche da sostenere per il loro espletamento. Il concorso è quindi da evitare per non permettere l'insorgere di tante illusioni con le conseguenti delusioni (i candidati credo potrebbero essere anche 200 mila, ed i vincitori al massimo 20 mila), e perché richiederebbe troppi anni per essere espletato, per cui l'urgenza di provvedere ai servizi non verrebbe rispettata.

Però se pubblici concorsi non possono essere indetti, il ricorso puro e semplice all'assunzione degli idonei nelle diverse graduatorie, che è un rimedio eccezionale, può e deve essere temperato da altri provvedimenti, cioè da altre fonti concorrenti per l'assunzione del personale. Io sono d'accordo sul fatto che si vogliano assumere orfani e vedove di lavoratori, ed attribuire mansioni impiegate a personale attualmente in servizio in qualità di ausiliario, però in entrambi questi casi penso debbano essere osservate delle cautele, dettate o dalla nostra esperienza, o da quella di altri organi politici parlamentari che collaborano con noi alla soluzione del problema.

La I Commissione, per esempio, ha dichiarato con fermezza che, mentre poteva fare un'eccezione al principio generale della assunzione per concorso pubblico in condizioni paritetiche per gli orfani e per le vedove dei postelettronicisti senza diritto a pensione, la stessa eccezione non poteva essere ammessa per coloro che fossero semplicemente dipendenti dell'amministrazione o loro figli. Dobbiamo quindi tener conto di questa deliberazione della I Commissione, che altrimenti darà parere negativo per mancata concordanza con i principi generali che regolano il rapporto di pubblico impiego.

In merito alle mansioni da attribuire secondo la previsione del numero di posti, l'attribuzione di questi posti mediante un articolo di legge non trova il mio consenso: an-

zitutto perché si tratta di una potestà che appartiene in modo esclusivo all'esecutivo e non è giusto che il Parlamento invada il campo del potere amministrativo legiferando su questo punto. Inoltre, un congegno così rigido e non contrattato con le rappresentanze del personale si potrebbe prestare a discussioni e a conseguenze estremamente incresciose.

Ma (e rispondo per quel che mi compete all'onorevole Cebrelli) non è possibile portare tutto il personale delle poste nelle sedi dove ha anche la propria casa, la propria abituale residenza, salvo che non si vogliano fare concorsi territorialmente limitati: il che sarebbe radicalmente contrario ai principi costituzionali.

Non sarebbe infatti possibile ammettere a concorrere per un posto in Piemonte soltanto i piemontesi, perché questo significherebbe attuare una grave discriminazione.

**CEBRELLI.** Io non intendevo affatto questo, intendevo concorsi a livello regionale ai quali possano partecipare tutti; ma un catanese che fa il concorso in Lombardia saprà che se lo vincerà avrà il posto in Lombardia.

**MANCINI ANTONIO.** Non avviene mai che una sede troppo lontana dalla propria dimora sia accettata serenamente: abbiamo creato un numero infinito di casi familiari che andrebbero aiutati. Vorrei suggerire un esperimento: quello di fare concorsi su piano nazionale, ma che nell'attribuzione delle sedi sia concorrente, con i criteri del merito e della graduatoria, quello della residenza, così che un posto a Milano sia più facilmente conseguibile da un milanese e così via. Potrebbe essere una soluzione, e del resto è la via seguita dal ministero della pubblica istruzione che, non nell'attribuzione dei posti vinti per concorso, ma nei trasferimenti, tiene conto del requisito del domicilio, considerando bene sociale da tutelare l'integrità e l'unità del nucleo familiare.

La data io la confermerei al 1972 perché è difficile poter attuare il ricambio del personale in due anni: due anni sono necessari solo per espletare un concorso e ora non sappiamo quali saranno i posti disponibili nel 1972, per cui solo nel 1972 si potrà bandire un concorso per vedere di concluderlo nel 1975.

Dalla lettura dell'articolo 2 emerge il grave problema del reclutamento del personale telefonico. Devo fare alcune osservazioni, una delle quali tecnicamente pesante. È fatto riferimento, per il concorso dei telefonici, ad

alcune disposizioni di legge secondo le quali vi sarebbero delle categorie privilegiate. Si fa riferimento anche alla legge n. 119 del 1963, che è di carattere eccezionale e particolare, e che conteneva una serie di norme destinate ad esaurire la loro funzione nella prima attuazione e non fissava certi principi generali per l'ammissione a concorsi. Siamo pertanto di fronte ad un riferimento misterioso ad una legge estranea alla materia, che lascia molto perplessi.

Vi è il problema dei trimestralisti che è stato esplicitamente accennato sia pure con riferimento alla legge che ha istituito la categoria dei trimestralisti. Siamo ancora una volta dinanzi ad un problema di carattere umano e ad una questione che va profondamente meditata. Va tenuto presente che quando fu istituito questo particolare tipo di rapporto si disse che sarebbe servito unicamente ad impedire l'infiltramento continuo nell'ambito dell'Azienda di persone che non avessero l'accesso regolato da pubblico concorso. Se a questi trimestralisti riserviamo un trattamento eccezionale, rinneghiamo l'idea di bandire un concorso pubblico al quale i trimestralisti possano concorrere assieme agli esterni.

Abbiamo infatti un voto riferito agli scritti ed uno aggiuntivo per i trimestralisti al di sotto dei sette decimi, e se si attribuisce uno o due punti ai trimestralisti nessun idoneo si trova in condizioni tanto vantaggiose; sicché si renderebbe inutile il concorso. Il problema si può risolvere attribuendo una quota di posti ai trimestralisti, nella considerazione che altrimenti per decine di altri concorrenti il concorso sarebbe una presa in giro. Nella situazione attuale, ad un eventuale concorso per le poste si presenterebbero almeno 100.000 candidati e noi prenderemmo in giro quindi ben 95.000 cittadini italiani, perché solo i trimestralisti potrebbero vincere. Stabilendo invece una percentuale limitata di posti per i trimestralisti, gli altri avrebbero possibilità di vincere.

Il problema ha altri aspetti in quanto esistono anche i trimestralisti dell'azienda dei telefoni. Secondo l'interpretazione corrente della legge del 1967, il titolo particolare di merito è costituito dall'aver prestato servizio come trimestralista in una delle due aziende per concorrere a posti di una delle due aziende. Quindi, se vi è un concorso per l'azienda delle poste, coloro che hanno prestato servizio come telefonisti non possono partecipare: e non so se così rispettiamo il principio di equità. Dovremmo o bandire due concorsi o

far partecipare, dicendolo esplicitamente, i telefonisti al concorso dei postali; e reciprocamente si espletterà un altro concorso per i telefonisti al quale parteciperanno anche i postali.

In merito alla riserva del 20 per cento per gli orfani e le vedove tenendo conto della limitazione dettata dalla I Commissione, che si tratti di orfani e vedove di dipendenti che non hanno maturato diritto a pensione, vorrei fare osservare che la percentuale suddetta è senz'altro eccessiva. Direi di limitare questa percentuale a non più del 5 per cento, essendo anch'essa largamente eccedente al fabbisogno.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, credo sia necessario a questo punto programmare i nostri lavori. Oltre all'intervento del relatore, ne abbiamo ascoltati altre due di notevole interesse. La mia grande preoccupazione è che, data la pressante situazione, la nostra Commissione possa apparire non abbastanza sollecita nell'approvare un provvedimento di così scottante attualità.

Io ritengo quindi opportuno che entro stasera, o al massimo domani mattina, la nostra Commissione adotti un testo base da inviare subito alla I ed alla V Commissione, perché queste lo possano esaminare al più presto, mettendoci in condizioni di approvare la legge entro la prossima settimana. Se noi tardiamo nell'inviare il testo base alle due Commissioni investite del parere, rischiamo di non poter varare il provvedimento prima di quindici giorni, con le conseguenze che lascio immaginare alla vostra sensibilità.

Chiedo quindi la vostra collaborazione, onorevoli colleghi e, se non vi sono obiezioni, sospendo la seduta, che sarà ripresa alle 17 di oggi pomeriggio.

*(La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 17).*

**TRIPODI GIROLAMO.** Credo che da questo provvedimento, come ha rilevato anche l'onorevole Cebrelli, emerga con chiarezza la mancanza di una volontà politica da parte del Governo di avviare un processo di ammodernamento dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Ritengo quindi che il processo di adeguamento che scaturisce dalla lotta in corso e che più marcatamente vediamo in questi giorni, dopo la presa di posizione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, ponga dei problemi di rinnovamento nell'interesse della categoria e della collettività. Il fatto che ancora il Governo assuma un atteggiamento negativo, che non viene

incontro a queste spinte provenienti dal Paese e dai lavoratori, ci preoccupa; e soprattutto ci preoccupa in questo momento nel quale vorremmo avviare un certo discorso e quindi affrontare un problema che doveva dare inizio ad un processo di rinnovamento che l'arretratezza dell'azienda rende necessario e che si impone alla nostra attenzione. Ritengo quindi che il Governo, ignorando la grave realtà, si ponga su posizioni superate e condannate dallo stesso movimento dei lavoratori. Ritengo, in definitiva, che il Governo abbia ancora una concezione assurda circa la funzione che deve svolgere l'amministrazione delle poste. Si vuole, in sostanza, seguire il metodo del passato, per cui l'azienda doveva servire solo come strumento per soddisfare un'esigenza di tipo clientelistico e di favore per quanto riguarda le assunzioni. Non voglio qui ricordare come sono stati assunti molti dipendenti delle poste e come molti ministri dei vari Governi abbiano considerato l'amministrazione delle poste come un feudo per consentire le assunzioni di forze che potevano essere legate a questo o a quel notevole locale.

**VOLPE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Badi che le assunzioni in passato non sono state fatte *ad libitum*, ma in ottemperanza a leggi.

**TRIPODI GIROLAMO.** Si rendono comunque ora necessarie le assunzioni per coprire il fabbisogno dell'amministrazione, come è rilevato dalle stesse organizzazioni sindacali e come ha riconosciuto l'allora Ministro Mazza che confermò la necessità per l'amministrazione delle poste e dei telefoni di altri 37.000 dipendenti. E difatti si è raggiunto l'accordo per l'assunzione entro il 1969 di 22.000 unità.

Anzi, si era stabilito di assumerne il 90 per cento entro novembre e, per quanto riguarda gli uffici locali, il 15 per cento entro agosto.

**CANESTRARI, Relatore.** L'amministrazione ha già assunto.

**TRIPODI GIROLAMO.** Questo non modifica quanto ho detto perché, in sostanza, il Governo non ha mantenuto l'impegno assunto.

Proprio a causa di queste inadempienze governative, in questi giorni, ci sarà uno sciopero che dovrebbe preoccupare il Governo che, invece, si mostra insensibile di fronte a tale agitazione.

Credo che si debba precisare un fatto: la Commissione non è responsabile di quanto sta accadendo perché tutti i suoi componenti hanno cercato di trovare una soluzione per evitare che questa situazione diventi più esasperata di quello che è. L'agitazione dimostra che le organizzazioni sindacali e i lavoratori, finora, non hanno visto rispettati gli accordi raggiunti ai primi del mese di giugno.

Penso che sia necessario stabilire un termine preciso per l'assunzione di 22.000 idonei perché non si può lasciare al Governo, per un lungo periodo, la facoltà di assumere. In questo modo non si risolverà nulla. Ritengo che sia necessaria l'approvazione di un provvedimento che porti alla realizzazione degli impegni presi con le organizzazioni sindacali nei primi giorni dello scorso giugno.

Sono del parere di escludere dal provvedimento qualsiasi norma che possa introdurre elementi di confusione e di ritardo nell'iter del provvedimento stesso.

Penso infatti che sia meglio che tutti i problemi generali riguardanti il personale delle due aziende, siano affrontati in un provvedimento organico.

Ciò vale per il problema dei figli dei dipendenti e per quello dei trimestralisti.

In realtà, invece, noi diciamo di voler fare una legge per l'assunzione degli idonei dei vecchi concorsi, e poi ci troviamo di fronte ad un'assunzione alquanto limitata di essi. Io credo sia necessario respingere questo orientamento, altrimenti si rischia, per voler accontentare tutti, col non accontentare nessuno e conseguentemente aggravare la situazione attuale.

Certamente poi bisogna prendere in considerazione la situazione particolare di ogni azienda. Per quanto riguarda, per esempio, l'azienda delle poste, noi abbiamo già un provvedimento per i sostituti postini, per cui possiamo anche cercare di trovare una soluzione ai problemi di quella categoria. Quindi, fermo restando il principio che dobbiamo respingere ogni tentazione di assumere personale attraverso questa via traversa, certamente bisogna porre mente alla realtà interna di ogni azienda.

Su un altro punto il Governo è contrario: la sistemazione dei lavoratori (che poi sono pochi) dipendenti delle aziende appaltatrici i cui servizi sono stati assunti direttamente dall'amministrazione postale. Il Governo si oppone, ma in sostanza ci troviamo di fronte ad un numero già molto limitato di persone; i lavoratori di Napoli, licenziati dopo 20 anni di servizio, sono appena 60. Non ci si può

dimostrare insensibili di fronte a problemi umani e sociali di questa portata. Inoltre gli appalti non ci dovevano essere, dal momento che la legge stabilisce che le aziende pubbliche non devono dare in appalto lavori di pertinenza propria. Perciò noi ora ci troviamo di fronte ad una inadempienza da parte del Governo, di fronte alla mancata applicazione di una legge, quindi non è incostituzionale l'articolo che viene proposto e che invito la Commissione ad accogliere, per l'inquadramento di questo personale, che poi si aggira intorno alle 400 persone in tutta Italia.

Ritengo che, con le precisazioni da me aggiunte a quanto ha detto il collega Cebrelli, si possa giungere ad una conclusione, però a tal fine il Governo deve modificare il suo atteggiamento, decidendo finalmente di risolvere certi problemi, avviando un processo di rinnovamento dell'Amministrazione delle poste e dell'Azienda per i servizi telefonici.

In caso contrario, sul Governo cadranno le responsabilità, e non certamente sulla Commissione che ha lavorato e vuole lavorare per andare incontro alle attese dei lavoratori ed alle esigenze del Paese.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul nuovo testo del Comitato ristretto.

**VOLPE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Ho seguito con molta attenzione il dibattito svolto in Commissione. Alle domande che ci poneva e che si poneva l'onorevole Cebrelli che risposta devo dare? Una risposta che viene dagli atti parlamentari. Lei, onorevole Cebrelli, parlava di un provvedimento, questo in discussione, singolo, a sé stante e non organico, e faceva riferimento ad altri provvedimenti che dovevano venire. Ebbene, sono già venuti e gli atti parlamentari possono confermarlo: provvedimenti che stanno ora seguendo il loro iter normale e si trovano all'esame della Commissione bilancio. Il Governo ha affrontato il problema con una visione organica e generale, non discontinua, come dimostra il fatto che i suddetti provvedimenti sono già stati presentati al Parlamento e sono in attesa dell'approvazione che il Governo continuamente sollecita. Sono quindi gli atti parlamentari che danno risposta alle sue domande, onorevole Cebrelli.

L'onorevole Tripodi ha poi parlato di mancanza di volontà politica del Governo, di questo Governo che ha però presentato al Parlamento numerosi provvedimenti di impor-



V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1969

tanza capitale per l'amministrazione. Come si può parlare di mancanza di volontà politica di un Governo che, pur negli intervalli fra una crisi e l'altra, è capace di varare simili provvedimenti?

CEBRELLI. Vi è una lotta in corso!

TRIPODI GIROLAMO. Una spinta!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma la spinta è per fare pressione su voi, sul Parlamento, sulle Commissioni; non lo avete capito?

La insensibilità della quale parlava l'onorevole Tripodi per la questione di Napoli che cosa significa? Lei parla di insensibilità a chi di sensibilità ne ha più di chiunque altro perché viene dal bisogno, perché è nato nel bisogno e quindi comprende più degli altri. Ma qui siamo di fronte ad una questione di principio: la Commissione affari costituzionali non potrà dare parere favorevole all'articolo aggiuntivo relativo ai dipendenti delle società appaltatrici. Ecco perché la risposta del Governo è negativa. Vogliamo fare qualcosa per questi lavoratori, ma non in sede di approvazione di una legge speciale. Vogliamo o volete fare qualcosa per questa categoria? Benissimo, ma con un altro tipo, di legge.

Ritengo di non avere altro da aggiungere e prego la Commissione di voler approvare con la massima sollecitudine questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1, nel testo del Comitato ristretto, identico a quello del disegno di legge:

#### ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U* dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961 n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Ne pongo in votazione il principio informatore:

(È approvato).

L'articolo 2, nel testo originario, è del seguente tenore:

#### ART. 2.

I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle *L, M, N, O, P, Q, S, T e U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e dei ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1971 nonché quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 31 dicembre 1971, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *M, N, O, P, Q, S, T e U* del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, nonché dei ruoli del personale esecutivo degli uffici locali, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Fino al 31 dicembre 1971, nei ruoli dello allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, indicati nel comma precedente non si fa luogo al riassorbimento dei soprannumerari previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« I posti di organico di ruolo di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U* dell'allegato I della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonché quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamento di posti entro il 30 giugno 1967, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U* del predetto allegato I della legge 31 dicembre 1961 n. 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Limitatamente ai ruoli di cui alle tabelle *M* ed *S* dell'allegato I della citata legge

31 dicembre 1961, n. 1406, dei posti previsti dal primo comma possono essere conferiti fino al 20 per cento mediante concorso per titoli riservato alle vedove ed agli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici deceduti senza aver maturato il titolo al trattamento di pensione. L'assunzione non può essere disposta per più di un componente della famiglia del dipendente deceduto. I posti non coperti dalle sopraddette categorie saranno conferiti mediante concorso per titoli ed esami riservato ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione.

Nei confronti delle sole vedove e degli orfani di cui al precedente comma il limite massimo di età stabilito per l'assunzione ai pubblici impieghi è fissato rispettivamente ad anni 55 per le vedove ed ad anni 32 per gli orfani.

Fino al 31 dicembre 1972, nei ruoli dell'allegato I della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, indicati nel primo comma, non si fa luogo al riassorbimento dei soprannumeri previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 ».

TRIPODI GIROLAMO. Si dovrebbe introdurre una modifica per fissare entro quale data saranno assunte le 22 mila unità che si intende assumere. È necessario stabilire un termine perché è stato rilevato che con l'organizzazione sindacale si era raggiunto un accordo per cui il Governo s'impegnava, entro il 31 dicembre 1969, ad assumere 22 mila unità.

CANESTRARI, *Relatore*. Anch'io sono d'accordo nel proporre un termine: entro il 1971 debbono essere fatte queste assunzioni. Tuttavia mi rendo conto delle difficoltà che può determinare una disposizione di questo tenore perché ci sono all'esame del Parlamento altre proposte di legge, come quella relativa agli impiegati civili dello Stato ex combattenti e reduci partigiani, per cui avverrà un altro esodo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è nell'impossibilità di fare quanto si richiede.

TRIPODI GIROLAMO. Voglio precisare meglio quello che ho già affermato.

È stato stipulato un accordo con l'organizzazione sindacale in base al quale devono

essere assunte 22 mila unità entro il 31 dicembre 1969.

Ora, con un emendamento, vogliamo proporre che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge queste unità vengano assunte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento proposto dall'onorevole Tripodi inteso a stabilire che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, 22 mila unità di idonei vengano assunte.

(È respinto).

CEBRELLI. Propongo la soppressione del terzo comma dell'articolo 2.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è favorevole a mantenere il comma.

CANESTRARI, *Relatore*. Propongo il mantenimento dell'attuale testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo 2, nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere conferite mansioni proprie del ruolo della carriera esecutiva degli operatori di esercizio di cui alla tabella M dell'allegato I della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e del ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella H dell'allegato I della legge 18 febbraio 1963, n. 81, rispettivamente a non più di 1000 agenti di esercizio e tecnici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di 70 agenti di esercizio e tecnici della carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse

ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarli secondo l'ordine del ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti appresso indicati:

sedi del Piemonte e della Val d'Aosta	230
sedi della Lombardia . . . . .	270
sedi del Veneto . . . . .	110
sedi del Friuli e Venezia Giulia . . .	80
sedi della Liguria . . . . .	100
sedi dell'Emilia . . . . .	150
sedi del Trentino-Alto Adige . . . .	60

Ai fini del conferimento delle mansioni previste dal presente articolo e dell'inquadramento degli agenti nella carriera superiore si osservano — in quanto applicabili — le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ad eccezione di quelle concernenti la riduzione di organico nelle carriere ausiliarie.

CANESTRARI, *Relatore*. Al secondo comma propongo di sostituire le parole da « appresso indicati » fino alla fine del comma con le parole « che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, previo parere della Commissione centrale del personale ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario a questo emendamento perché con questa tabella contenuta nel testo del Comitato ristretto diamo la garanzia a tutte le persone che lasciano il sud per andare a lavorare al nord che, un giorno, con l'arrivo dei nuovi assunti, potranno tornare al paese di provenienza.

BELCI. Sono d'accordo con il relatore, perché ritengo sarebbe pericoloso fissare in una legge dei contingenti fino all'ultima unità. Qui stiamo passando da una discrezionalità amministrativa che tutti condannavamo, alla diretta amministrazione da parte del Parlamento dell'azienda delle poste.

GUGLIELMINO. È necessario un parere che conti. Bisogna sentire il Consiglio nazionale delle poste dove sono rappresentati i sindacati ed i lavoratori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'emendamento Canestrari.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo risulta pertanto così formulato:

ART. 2-bis.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere conferite mansioni proprie del ruolo della carriera esecutiva degli operatori di esercizio di cui alla tabella *M* dell'allegato 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e del ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella *H* dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, rispettivamente a non più di 1.000 agenti di esercizio e tecnici della carriera ausiliaria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non più di 70 agenti di esercizio e tecnici della carriera ausiliaria dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli agenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni prescelti per lo svolgimento di mansioni superiori sono assegnati, avuto riguardo alle preferenze espresse ed alla posizione acquisita nelle graduatorie da compilarli secondo l'ordine del ruolo di provenienza, alle sedi e nel limite dei contingenti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, previo parere della Commissione centrale del personale.

Ai fini del conferimento delle mansioni previste dal presente articolo, e dell'inquadramento degli agenti nella carriera superiore, si osservano — in quanto applicabili — le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ad eccezione di quelle concernenti la riduzione di organico nelle carriere ausiliarie ».

Ne pongo in votazione il principio informatore.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente altro articolo aggiuntivo:

ART. 2-ter.

Fermo restando il disposto dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonché quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni conte-

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1969

nute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:

a) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;

b) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ad esami a 258 posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1º giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.

I posti che eventualmente non fossero conferiti in base alle precedenti lettere a) e b) possono essere attribuiti mediante concorso per titoli riservato alle vedove ed agli orfani dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici deceduti senza aver maturato titolo al trattamento di pensione. L'assunzione non può essere disposta per più di un componente della famiglia del dipendente deceduto. I posti non coperti dalle sopradette categorie di vedove ed orfani possono essere conferiti mediante concorso per titoli ad esami riservato ai figli dei dipendenti od ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nei confronti delle sole vedove e degli orfani sopra indicati il limite massimo di età stabilito per l'assunzione ai pubblici impieghi è fissato rispettivamente, ad anni 55 per le vedove ed ad anni 32 per gli orfani.

I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo articolo 12 della legge stessa.

Ne pongo in votazione il principio informatore.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente altro articolo aggiuntivo :

#### ART. 2-*quater*.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del

personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Nell'espletamento del concorso vengono particolarmente valutati i periodi di reggenza e di sostituzione resi ai sensi degli articoli 64 e 65 della predetta legge 2 marzo 1963, n. 307.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.

Ne pongo in votazione il principio informatore.

(È approvato).

L'articolo 3 nel testo del disegno di legge è del seguente tenore:

#### ART. 3.

I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle G e H dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1971 nonché quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti, per risulta, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici:

a) nella misura del venti per cento, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

b) per i restanti posti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti.

Per la copertura dei posti in cui alla lettera b) del presente articolo, è però in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, di provvedere in tutto o in parte mediante trasferimento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di personale della qua-

lifica iniziale delle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Agli impiegati trasferiti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino al 31 dicembre 1973 nei ruoli organici di cui alle tabelle H, I, N e P dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 non si fa luogo al riassorbimento del soprannumerario previsto dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle G, H, N, P, dell'allegato I della legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1972, nonché quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti, per risulta, fatta salva la riserva di cui al precedente articolo 2-bis, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle H, N e P del predetto allegato I della legge 18 febbraio 1963, n. 81 in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti:

a) nella misura del venti per cento, mediante concorsi per titoli ed esami riservati alle categorie di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

b) per i restanti posti, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

È tuttavia attribuita al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà, da esercitare comunque prima della indizione di ciascuno dei concorsi previsti dalla lettera b), di provvedere in tutto o in parte alla copertura dei posti stabiliti dalla predetta lettera b) mediante l'assunzione nel ruolo di cui alle tabelle H, N, P, dell'allegato I della legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle M, S e U dell'allegato I della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta

secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 5 si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 49 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Fino al 31 dicembre 1973 nei ruoli organici di cui alle tabelle H, I, N e P dell'allegato I della legge 18 febbraio 1963, n. 81, non si fa luogo al riassorbimento del soprannumerario previsto dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Il Governo assume il preciso impegno di assumere fino all'ultimo degli idonei del concorso a 251 posti. Stamani è sorta, in sede di Comitato ristretto, una discussione perché si voleva che anche il personale degli ULA fosse compreso, ma il direttore centrale dietro mio invito ha precisato che se ciò fosse accaduto tale personale avrebbe usufruito di un doppio premio, a parte il fatto che sarebbe mancato il personale per coprire questi altri mille posti. Stando così le cose, il Ministro si assume il preciso impegno di assumere fino all'ultimo degli idonei del concorso suddetto.

CANESTRARI, *Relatore*. Io sono sempre stato contrario a bandire dei concorsi in base all'articolo 3 della legge n. 1376; comunque l'onorevole Mancini stamani chiedeva semplicemente di riservare dei posti agli appartenenti alla categoria considerata appunto nell'articolo suddetto. Io sono contrario, come ho detto, perché significherebbe aprire una piaga. Basta pensare che abbiamo già 24 mila impiegati straordinari assunti per 90 giorni, e che il concorso potrebbe essere al massimo per mille posti, per cui la maggior parte dei candidati spenderebbero i soldi per il viaggio, e se ne tornerebbero poi via delusi.

RUSSO FERDINANDO. La questione, così come prospettata stamane dall'onorevole Mancini, era un'esplicita richiesta di emendamento. Egli infatti ha detto che è impensabile un concorso pubblico per 2 o 300 posti al quale parteciperebbero 100 mila persone; pertanto, limitiamo il concorso alle 20 mila persone che hanno lavorato presso l'Amministrazione delle poste o l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ritengo che in questo modo risolveremmo una delle istanze degli straordinaristi che hanno denunciato un atto di ingiustizia nei loro riguardi quando, risolvendo il problema

degli idonei, non abbiamo tenuto in considerazione il lavoro da loro prestato per tanto tempo nelle suddette amministrazioni.

CEBRELLI. Come più volte abbiamo detto, comunque giriamo la questione creiamo sempre delle situazioni difficili, perché anche la sua soluzione, onorevole Russo, non risolve il problema, determinando una discriminazione tra gli stessi straordinaristi.

Infatti, se ci poniamo l'obiettivo di risolvere il problema degli straordinaristi, dobbiamo agire in modo da risolverlo completamente, in questo modo invece ne sistemeremo all'incirca 300 su 15 mila.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario all'emendamento Russo.

RUSSO FERDINANDO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 4 nel testo del disegno di legge è del seguente tenore.

#### ART. 4.

I concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo constano, soltanto, di due prove scritte, una di cultura generale e l'altra di aritmetica. Le prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei soli confronti dei candidati che abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, per almeno 90 giorni, in qualità di straordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) è stabilito, restando assorbita ogni altra elevazione prevista dalle vigenti disposizioni, in anni 55 per le vedove ed in anni 45 per gli orfani di cui all'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

I posti non coperti con il concorso di cui alla lettera *a*) sono conferiti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera *b*), ovvero al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al precedente articolo 3 comma secondo.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai predetti concorsi si applicano le norme in vigore per l'accesso al ruolo degli ufficiali telefonici, comprese quelle relative ai titoli valutabili ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Per l'eventuale costituzione di sottocommissioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche, l'azienda di Stato per i servizi telefonici può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« I concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3 constano, soltanto, di due prove scritte, una di cultura generale e l'altra di aritmetica. Le prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3 è stabilito in anni 55 per le vedove ed in anni 32 per gli orfani di cui all'articolo 27 della legge 18 febbraio 1963, n. 81.

Salvo quanto disposto dal precedente comma, ai concorsi di cui all'articolo 3 si applicano le norme in vigore rispettivamente per l'accesso al ruolo degli ufficiali telefonici, degli agenti di esercizio telefonico e degli agenti tecnici, comprese quelle relative ai titoli valutabili ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

Per l'eventuale costituzione di sottocommissioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Pongo in votazione il principio informatore del testo proposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 5 del testo del disegno di legge è del seguente tenore:

#### ART. 5.

Fino al 31 dicembre 1971 l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a confe-

rire, agli idonei non vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 3 lettera b) ovvero al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui allo stesso articolo 3, comma secondo, posti in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali telefonici.

Annualmente detto soprannumero, per il quale non si fa luogo a riassorbimento, è pari al numero dei posti risultanti dall'applicazione, sul contingente preso a base ai fini dei compensi incentivanti di cui alla legge 12 dicembre 1967, n. 1233, della percentuale di incremento verificatasi, per il traffico manuale, semiautomatico ed automatico, con l'impegno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione, rispetto allo stesso traffico dell'anno 1966.

Detto soprannumero, che sarà stabilito, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, non potrà in ogni caso superare, ogni anno, il dieci per cento del contingente di cui al precedente comma.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di disporre, entro i primi due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione di idonei dei concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui al precedente articolo 3 lettera b), o di idonei dei concorsi per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni indicati nel secondo comma dello stesso articolo 3, nel limite dei posti non coperti con i concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla lettera a) del citato articolo 3, nonché in soprannumero nei limiti stabiliti dai successivi commi.

Annualmente detto soprannumero, per il quale non si fa luogo a riassorbimento, è pari al numero dei posti risultanti dall'applicazione sul contingente preso a base ai fini dei compensi incentivanti di cui alla legge 12 dicembre 1967, n. 1233, della percentuale di incremento verificatasi, per il traffico manuale, semiautomatico ed automatico con l'impegno di operatori ed operatrici di commutazione e prenotazione, rispetto allo stesso traffico dell'anno 1966.

Detto soprannumero, che sarà stabilito, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro

del tesoro, non potrà in ogni caso superare, ogni anno, il dieci per cento del contingente di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione il principio informatore del testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

L'articolo 6 nel testo del disegno di legge è del seguente tenore:

#### ART. 6.

Con provvedimento del direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici, il periodo di tempo indicato nell'articolo 3, decimo comma, della legge 14 dicembre 1965, numero 1376 può essere prorogato fino ad un massimo di 180 giorni per il personale assunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed applicato ai servizi di commutazione.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata nei soli confronti del personale straordinario in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per il personale straordinario compreso nel contingente delle prime assunzioni effettuate dopo la data stessa.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« Le assunzioni previste dall'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, possono essere disposte anche per le esigenze di servizio degli uffici locali e agenzie dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il periodo di tempo indicato nell'art. 3 decimo comma della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, può essere prorogato fino ad un massimo di 120 giorni ».

CEBRELLI. Il nostro gruppo è contrario a questo articolo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si rimette alla Commissione su questo punto.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 3 parla di agenti e di personale esecutivo, dico che la estensione di competenza agli uffici locali, che è necessaria, dovrebbe essere limitata agli ufficiali, perché per il personale ausiliario esiste già una legge speciale. Propongo, perciò, che al primo comma dopo le parole « legge 14 dicembre 1965, n. 1376 » siano aggiunte le altre « limitatamente agli ufficiali ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il principio informatore dell'articolo 6, che risulta così formulato:

## ART. 6.

Le assunzioni previste dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, limitatamente agli ufficiali possono essere disposte anche per le esigenze di servizio degli uffici locali e delle agenzie dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il periodo di tempo indicato nell'articolo 3, decimo comma, della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, può essere prorogato fino ad un massimo di 120 giorni.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo aggiuntivo.

## ART. 6-bis.

Il sesto comma dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, deve essere inteso nel senso che possono essere riscattati i periodi di frequenza sia dei corsi di istruzione sia dei corsi di perfezionamento previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Possono altresì essere riscattati i servizi prestati nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni come agenti di fatica o accollatori con obbligazione personale o atto di sottomissione e simili.

Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, s'intende esteso anche al personale maschile.

CANESTRARI, *Relatore*. Propongo che nel terzo comma sia compreso anche il personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste applicato a mansioni di radiotelegrafista e di radiotelefonista, che lavora, siano essi uomini che donne, sette ore al giorno, mentre ai telefoni di Stato si lavora sei ore.

CEBRELLI. Si può limitare il disposto al personale maschile.

CANESTRARI, *Relatore*. No, perché noi vogliamo estendere lo stesso trattamento a tutto il personale statale che svolge la stessa mansione.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento Canestrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo 6-bis, che risulta così formulato:

## ART. 6-bis.

Il sesto comma dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, deve essere inteso nel senso che possono essere riscattati i periodi di frequenza sia dei corsi di istruzione sia dei corsi di perfezionamento previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Possono altresì essere riscattati i servizi prestati nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni come agenti di fatica o accollatori con obbligazione personale o atto di sottomissione e simili.

Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio medesimo, nonché al personale esecutivo dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista.

(È approvato).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente altro articolo aggiuntivo:

## ART. 6-ter.

« I posti vacanti per risulta nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria del personale di anticamera, fino ad un massimo di 60 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 35 per l'azienda di Stato per i servizi telefonici, possono essere conferiti, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, ai portieri delle case economiche delle predette aziende di cui al titolo III del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, i cui alloggi siano stati ceduti o potranno essere ceduti in proprietà ai concessionari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Il conferimento dei posti di cui al primo comma è riservato ai portieri in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che siano stati o potranno essere licenziati in dipendenza dell'attuazione delle norme sulla cessione in proprietà degli alloggi e che, alla data dalla quale decorrerà l'inquadramento in ruolo, non abbiano superato il 65° anno di età.



Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interessati dovranno presentare alla rispettiva azienda domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà disposto secondo l'ordine della graduatoria compilata da ciascuna azienda, previo parere della competente Commissione centrale per il personale.

TRIPODI GIROLAMO. In riferimento al secondo comma vorrei far notare che dalla data del decreto presidenziale n. 2 del 1959 ad oggi sono trascorsi più di 10 anni e molti dei portieri di cui trattasi possono essere stati licenziati o possono avere trovato altra occupazione. Noi intendiamo assumere personale che però in molti casi sarà irreperibile: dove troveremo infatti coloro che sono stati licenziati?

CANESTRARI, *Relatore*. Possono essere stati licenziati non da 10 anni.

PRESIDENTE. Vi sono coloro che sono stati licenziati e coloro che potranno essere licenziati. Ma mi pare che l'onorevole Tripodi rilevi che per coloro che sono stati licenziati non sorge il problema.

CANESTRARI, *Relatore*. E se coloro che sono stati licenziati non hanno trovato altra occupazione?

TRIPODI GIROLAMO. Non sono contrario a questo articolo, voglio solo far presente che ci possono essere alcuni che sono stati licenziati dieci anni fa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo 6-ter nel testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

L'articolo 7 nel testo del disegno di legge è del seguente tenore:

#### ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

Il Comitato ristretto lo ha così modificato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108 per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 334, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso ».

Pongo in votazione il principio informatore del testo del Comitato ristretto.

(*E approvato*).

Do lettura di un nuovo articolo aggiuntivo proposto dai deputati Di Nardo Raffaele, Lezzi e Cebrelli:

#### ART. 7-bis.

Nei casi in cui i servizi delle poste e telecomunicazioni gestiti in appalto alla data del 1° settembre 1969, vengano assunti o riassunti in gestione diretta dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, entro il 31 dicembre 1972, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di assumere alle dipendenze dell'Amministrazione medesima, e prescindendo dal limite di età, il personale dipendente dalle cessate ditte appaltatrici che abbia prestato non meno di due anni di servizio e che sia alle dipendenze delle ditte stesse al 1° settembre 1969.

Il suddetto personale dovrà essere collocato nella qualifica iniziale dei ruoli dell'esercizio della carriera ausiliaria mediante concorso per titoli in numero non superiore al 15 per cento dei posti disponibili e verrà collocato dopo l'ultimo degli iscritti.

CANESTRARI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario. Il parere contrario del Governo deriva dal fatto che con l'introduzione di questo articolo

s'incorre in pericoli piuttosto seri, quali quelli di dare la possibilità di poter essere direttamente assunti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni a persone che con il suddetto ministero non hanno niente a che fare perché sono stati lavoratori alle dipendenze di ditte private.

MANCINI ANTONIO. Io sono favorevole all'articolo, sia per una ragione giuridica che per una ragione morale. Infatti, se al riguardo si fossero svolti degli accertamenti a tempo debito, non so se si sarebbe rimasti tranquilli qualora ci si fosse accorti che un servizio, proprio dell'amministrazione, era dato in appalto a ditte private. Nello stesso tempo, si sarebbe accertato che non veniva applicata una specifica legge dello Stato e, precisamente la legge n. 1369 del 1960.

In effetti, questo personale ha svolto mansioni proprie dell'amministrazione.

Quindi, debbono essere assunti tutti coloro che si trovano in questa specifica situazione di dipendenza dalle ditte appaltatrici sia nel campo dell'amministrazione telefonica che in quello di altre attività.

DI NARDO RAFFAELE. Voto a favore dell'articolo.

Sia sul piano giuridico che su quello costituzionale, abbiamo il dovere di sanare queste situazioni.

CAPRARA. Mi associo a quanto è stato detto dagli onorevoli Mancini e Di Nardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore dell'articolo aggiuntivo 7-bis proposto dai deputati Di Nardo Raffaele, Lezzi e Cebrelli.

(E approvato).

Trasmetterò il testo adottato ora come testo base alle Commissioni I e V per il prescritto parere, previo coordinamento.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO